



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

Via G. Marchesini, 30- 0431/80050 - cp-grado@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/grado

ORDINANZA N° 68/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado:

- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTO:** il Regolamento di sicurezza per la navigazione e della vita umana in mare approvato con D.P.R. n. 435 in data 08 novembre 1991;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- VISTA:** la vigente normativa in materia di pesca con particolare riferimento al Regolamento (CE) 1224/2009 del 20 novembre 2009;
- VISTO:** il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, con particolare riferimento all'art. 8 recante "Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto";
- VISTO:** il Verbale in data 17 aprile 1962 stipulato tra il Magistrato alle Acque e la Direzione Marittima di Trieste relativo alla ripartizione delle rispettive competenze nella laguna di Marano e Grado;
- VISTA:** la Legge 5 marzo 1963 n. 366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";
- VISTO:** il Decreto n. 1330 del 23 giugno 1966 del Ministero dei Lavori Pubblici relativo alla delimitazione della laguna di Marano e Grado;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12, "Disciplina della portualità di competenza regionale";
- VISTA:** la Legge regionale n. 29/2017 - Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità;

- VISTO:** il Decreto n. 608 in data 22 marzo 2013 della regione FVG – Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, “Individuazione punti di sbarco pubblico del prodotto ittico nel Compartimento marittimo di Monfalcone.”
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 33/2001 in data 16 novembre 2001 relativa alla disciplina della rada per le navi destinate all’ormeggio nel porto di Porto Nogaro;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 03/2002 in data 19 marzo 2002 recante la disciplina degli accosti delle unità destinate al servizio trasporto passeggeri nell’ambito del porto di Lignano Sabbiadoro;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 22/2004 e 56/2005 rispettivamente in data 30 giugno 2004 e 06 settembre 2005 relative ai modelli per le informazioni di sicurezza di pre-arrivo della nave;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 16/2005 in data 22 aprile 2005 relativa alla modulistica da presentare all’arrivo/partenza nei porti del Circondario Marittimo di Grado;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 52/2014 in data 12 agosto 2014 recante i limiti di velocità nel Circondario Marittimo di Grado;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 50/2016 in data 14 luglio 2016 inerente la temporanea allocazione in banchina delle attrezzature da pesca in uso alla flotta peschereccia stanziale nel porto di Grado;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 66/2016 in data 29 agosto 2016 relativa alla disciplina degli ormeggi del porto di Grado;
- TENUTO CONTO:** degli incontri svoltisi rispettivamente in data 19 settembre e 30 novembre 2016, nell’ambito dei quali la O.P. Pescatori di Grado s.c. ha rappresentato la necessità dei pescatori, in possesso di licenza di pesca professionale di acque interne e marittime, di mantenere gli ormeggi in ambito portuale e di rivedere la relativa ordinanza;
- TENUTO CONTO:** dell’esito della riunione, tenutasi in data 02 febbraio 2017 presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, nel corso della quale si è prospettata la definizione di alcuni criteri che consentano di verificare l’esercizio dell’attività di pesca da parte delle unità non iscritte nei RR.NN.MM. e GG. nonché consentire il loro ormeggio in ambito portuale;
- TENUTO CONTO:** inoltre dell’esito delle riunioni, tenutesi rispettivamente in data 12 e 26 giugno 2018, alla presenza altresì dei rappresentanti della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e del Comune di Grado, presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, allo scopo di disciplinare l’allocazione in banchina dell’attrezzatura da pesca appartenente alle unità da pesca ormeggiate presso le banchine delle Rive Dandolo e Bersaglieri;
- CONSIDERATA:** la conformazione dell’ambito portuale, dei fondali e delle banchine nonché l’estensione degli specchi acquei destinati alle manovre delle unità;
- RITENUTO:** necessario contemperare la pluralità di esigenze connesse agli usi pubblici del mare con particolare riferimento, da un lato, alle funzioni “storiche” quale *porto rifugio* e *peschereccio* mentre, dall’altro, alle funzioni più “moderne” quali quella *turistica* e *da diporto* nonché di *servizio passeggeri* che caratterizzano il porto di Grado;
- RITENUTO:** pertanto di dover provvedere, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, ad un adeguamento della disciplina del porto di Grado;
- VISTI:** gli artt. 17, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando il mantenimento delle attuali destinazioni d'uso previste per la ricezione del traffico navale in arrivo nel porto di Grado, è approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi minori e dei galleggianti nel porto di Grado e Lignano Sabbiadoro" allegato alla presente Ordinanza, che entra in vigore dal **3 settembre 2018** e, contestualmente, sono abrogate le Ordinanze nn. 03/2002 - 22/2004 - 16/2005 - 56/2005 - 52/2014 - 50/2016 e 66/2016 in premessa citate nonché le norme in contrasto con il presente provvedimento.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1231 del Codice della Navigazione o, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, dall'art.1164 e 1174 dello stesso Codice e/o, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 18 Luglio 2005, n°171 e, in generale, alla specifica normativa di settore vigente.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, l'inclusione alla pagine "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/grado.-

Grado, 01 settembre 2018

 IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Elisabetta BOLOGNINI

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA E GLI ACCOSTI DELLE NAVI MERCANTILI E DEI GALLEGGIANTI NEI PORTI DI GRADO E LIGNANO SABBIAADORO

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 68 DEL 01.09.2018

TITOLO I **NORME GENERALI**

Articolo 1 **(Campo di applicazione)**

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano nel porto di Grado, nell'ambito portuale di Grado, nel canale di accesso allo stesso e nella zona di ancoraggio situata a sud-ovest dalla boa foranea di acque sicure nonché nel porto di Lignano Sabbiadoro e nel relativo ambito portuale.

Per *porto* si considerano le acque marittime ed il demanio marittimo dello Stato, anche esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali.

Per *ambito portuale* si intende il complesso delle opere murarie, delle aree di deposito delle acque marittime e del demanio marittimo dello Stato racchiusi all'interno delle difese foranee che delimitano i relativi porti.

Nella fattispecie,

- a) l'ambito portuale di Grado è costituito dal canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole; dalla zona di mare contigua alla linea di costa compresa tra la punta del molo frangiflutti di *Costa Azzurra* e *Punta del Grotto*; dal canale navigabile compreso tra *Punta del Grotto* ed il tratto iniziale del *canale Belvedere* in corrispondenza di *riva Mosconi*; dal canale (*Porto Canale di Grado*) che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (*Porto Mandracchio*);
- b) l'ambito portuale di Lignano Sabbiadoro è costituito dal porticciolo comunale denominato *Porto Casoni* e dalle due darsene, non comunicanti tra loro, delle quali la più interna è denominata *Darsena Porto Vecchio* e la più esterna è denominata *Marina Punta Faro*, nonché dal relativo canale di accesso.

Dette norme sono valide per tutte le navi, così come definite dall'art. 136 del Codice della navigazione, che per qualsiasi scopo richiedono di poter ormeggiare nel porto di Grado/Lignano Sabbiadoro ovvero a tutte le unità in procinto di avvalersi dei servizi e degli approdi esistenti nell'ambito portuale di Grado/Lignano Sabbiadoro.

Articolo 2 **(Disciplina delle aree in ambito portuale)**

Nelle aree demaniali marittime dello Stato definite nel precedente articolo 1 sono consentite le attività connesse al traffico marittimo commerciale in accordo alle disposizioni legislative regolamentari e possono essere, altresì, consentite altre tipologie di attività su autorizzazione del Comando del porto.

Nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Grado è vietato:

- a) effettuare attività ricreative e sportive anche subacquee e la balneazione, salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima;
- b) prelevare acqua di mare per alimentare vasche di conservazione del pesce allo stato vivo e per il lavaggio di quello morto;

- c) rimanere alla fonda nel canale di accesso del porto o all'interno del bacino portuale, salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima;
- d) effettuare la pesca professionale o sportiva;
- e) navigare a vela nel porto, ad eccezione:
 - delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione removelica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio al traffico portuale;
 - in presenza di condizioni meteo-marine che necessitano il contemporaneo utilizzo della propulsione a vela ed a motore;
- f) effettuare riprese televisive e cinematografiche senza preventiva autorizzazione della competente Autorità Marittima;
- g) mantenere l'apparecchiatura radar in funzione all'interno del porto.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Articolo 3

(Grado: porto "Mandracchio")

All'interno del porto di Grado sono individuate le seguenti banchine e punti d'ormeggio:

- **Riva "Bersaglieri" e Riva "Dandolo"**: sono riservate all'ormeggio del **naviglio da pesca stanziale**, ovvero alle unità iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti in possesso di licenza di pesca in acque marittime rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che può liberamente affiancarsi su entrambi i lati del canale lasciando, tuttavia, libero il tratto di 50 (cinquanta) metri di banchina, in corrispondenza del mercato ittico, così come individuato con decreto n. 608 in data 22/03/2013 della Regione F.V.G. in premessa citato, al fine di consentire le operazioni di sbarco del pescato.

È, altresì, consentito l'ormeggio alle unità da pesca - cosiddette "**batele**" - impiegate a scopo professionale per la pesca in acque interne.

I proprietari di dette unità, oltre ad essere in possesso di regolare licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalla Regione F.V.G., devono:

- essere iscritti come imprese di pesca presso la Camera di Commercio;
- individuare ciascuna unità riportando il relativo numero identificativo della licenza di pesca per acque interne;
- presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado il modello in **Allegato 1** riportante i dati relativi al conferimento del pescato, su base trimestrale.

È ammesso l'ormeggio "a pacchetto" di due unità la cui larghezza massima totale non dovrà superare i 5 (cinque) metri.

Alle unità da diporto è vietato sia affiancarsi ed ormeggiarsi alle unità da pesca, sia sostare ed ormeggiare nel tratto di banchina riservato allo sbarco del pescato.

Le unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM. e GG. ormeggiate presso le banchine delle Rive Bersaglieri e Dandolo possono allocare in banchina eventuale attrezzatura da pesca alle sotto elencate condizioni:

1. l'attrezzatura da pesca deve riportare la targhetta identificativa del relativo peschereccio cui appartiene;
2. il tratto di banchina utilizzabile per ciascuna unità è determinato dalla lunghezza della medesima per una larghezza massima di mt. 1,5 dal ciglio della banchina stessa cui, di volta in volta, ormeggia;
3. l'altezza massima consentita per il materiale allocato è di mt. 1,5;

4. l'attrezzatura deve essere debitamente ordinata e ricoperta nella sua interezza;
 5. non è comunque consentita l'allocazione di ramponi, divergenti, cavi, cime e segnalamenti da pesca.
- **Riva "San Vito"**: è assegnata alle **unità adibite al trasporto passeggeri** così come definite dal Regolamento di sicurezza approvato con D.P.R. n. 435 del 08 novembre 1991, fatta eccezione dei tratti di banchina assentiti in concessione o in consegna.
- Per motivi di sicurezza è vietato alle unità da diporto e da pesca affiancarsi ed ormeggiarsi "a pacchetto" alle unità adibite al trasporto passeggeri.
- **Banchina "Piazza Marinai d'Italia"**: è riservata all'ormeggio delle **unità da diporto**, fatta eccezione dei tratti di banchina eventualmente assentiti in concessione.
- **Banchina "XXVI Maggio"**: è destinata prioritariamente alle **unità da diporto in transito, non utilizzate per fini commerciali**.
- L'ormeggio è consentito per un massimo di 24 (ventiquattro) ore, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, con obbligo di spegnimento del motore ovvero dei generatori elettrici e comunicazione dei dati/recapiti del comandante/proprietario dell'unità, garantendo sempre il pronto ed immediato intervento in caso di necessità per motivi di sicurezza.
- In via residuale, possono altresì ormeggiare le unità da pesca non stanziali, con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo.

Articolo 4

(Grado: Molo Torpediniere)

- **Molo "Torpediniere"**: è riservata alle **unità adibite al traffico passeggeri**.
- Il tratto di banchina in concessione alla Cooperativa Pescatori di Grado, ad uso distributore di carburante, è riservato all'ormeggio di unità limitatamente al periodo necessario all'effettuazione delle sole operazioni di rifornimento.
- Lo scivolo sito in Darsena Torpediniere rimane storicamente destinato a scalo pubblico di alaggio e varo di naviglio minore, a mezzo di appositi carrelli porta-barche che possono sostare sullo scivolo per il tempo strettamente necessario al varo/alaggio.

Articolo 5

(Lignano Sabbiadoro: Darsena Porto Vecchio)

- **Darsena Porto Vecchio**: Il tratto di banchina che si estende per una lunghezza di 80 (ottanta) metri dal fanale rosso di ingresso della predetta darsena è riservato alle **unità adibite al traffico passeggeri**.
- Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'ormeggio da parte della competente Autorità Marittima, il richiedente dovrà altresì munirsi del nulla osta a cura del concessionario della retrostante banchina.

Articolo 6

(Disposizioni generali)

Ad esclusione delle unità dirette ai pontili e ai punti di ormeggio in concessione, l'entrata/uscita e qualsiasi movimento di navi all'interno degli specchi acquei di cui all'articolo 1

deve essere preventivamente comunicato alla competente Autorità marittima e, se difforme alle disposizioni contenute nel presente regolamento, deve essere oggetto di specifica autorizzazione.

A tutte le unità da traffico che intendano impegnare il canale, è fatto obbligo di contattare preventivamente la Sala Operativa della locale Autorità Marittima al fine di ottenere le informazioni sul traffico e l'autorizzazione a transitare nel canale.

L'accesso al Porto Mandracchio, limitatamente a Riva Dandolo – Riva Bersaglieri – Banchina Piazza Marinai d'Italia - Banchina XXVI Maggio, è vietato alle unità di lunghezza superiore ai metri 15.

È facoltà dell'Autorità Marittima, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, tenuto conto della situazione degli ormeggi e della disponibilità di posti, per esigenze di singole unità o in previsione di nuovi arrivi e di ogni altra circostanza attinente la sicurezza della navigazione e portuale, sospendere temporaneamente o derogare, con provvedimento motivato, l'applicazione del presente Regolamento.

In caso di eventi di rilievo culturale/storico/turistico patrocinati dal Comune o altro Ente nonché in considerazione della natura del porto di Grado, il Comune o l'Ente promotore può richiedere una regolamentazione, in deroga, degli accosti presso le banchine ritenute di interesse ai fini dell'evento in questione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di valutare le proposte di accosto che dovessero pervenire, per il tramite del Comune stesso o altro Ente, sulla base delle prioritarie esigenze di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino.

Nelle acque portuali è vietata la balneazione nonché la navigazione a vela e l'attività di canottaggio. Eventuali deroghe potranno essere concesse, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, in base ad effettive esigenze connesse con l'utilizzo di piccole unità, per lo svolgimento di attività didattiche o sportive di scuola vela o canottaggio. La navigazione e le attività sportive, da svolgersi con la supervisione di istruttori o esperti velici patentati F.I.V. o L.N.I., non devono interferire con il traffico portuale. Tali attività possono essere svolte solo nelle ore diurne e, precisamente, nell'intervallo di tempo compreso tra i 30 minuti dopo l'alba ed i 30 minuti prima del tramonto.

Articolo 7

(Norme di comportamento – Obblighi e divieti)

Nelle acque portuali così come definite nel precedente articolo 1 è vietato:

- a) l'affondamento di corpi morti in assenza di apposito titolo autorizzatorio;
- b) la posa di gavitelli o boe in assenza di apposito titolo autorizzatorio;
- c) il lavaggio delle attrezzature da pesca nonché il rigetto in mare di quanto presente nelle reti o a bordo;
- d) la pesca e qualsiasi altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo, come gare veliche, balneazione, immersioni, ecc.;
- e) il rigetto di qualsiasi materiale e/o sostanze;
- f) l'esecuzione di lavori che comportino l'uso di fonti termiche;
- g) l'effettuazione di operazioni di sverniciatura/verniciatura allo scafo ovvero di sostituzione olii, batterie esauste;
- h) l'esecuzione di lavori di idropulitura;
- i) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere lungo le banchine e le aree portuali;
- j) lo sbarco del prodotto ittico al di fuori della banchina appositamente dedicata a tale scopo così come individuato con decreto n. 608 in data 22/03/2013 della Regione F.V.G. in premessa citato.

Tutte le navi ed unità in genere, che entrano ed escono dall'ambito portuale di Grado/Lignano Sabbiadoro, devono mantenere la minima velocità che consenta di governare l'unità in sicurezza e procedere ad una velocità tale da evitare la creazione di moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale, creare danno alle altre navi e/o unità presenti, ovvero costituire pericolo per se stesse.

L'Autorità Marittima si riserva di rilasciare eventuali deroghe a quanto sopra disposto subordinatamente alla necessità di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed operatività del porto canale.

Tutte le unità da traffico/pesca non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, al fine di essere sempre pronte a muovere su ordine dell'Autorità Marittima, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado formale comunicazione contenente i domicili del personale di bordo reperibile ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

TITOLO III

RADA DEL PORTO DI GRADO

Articolo 8

(Individuazione della rada)

La rada del porto è individuata dalle congiungenti dei punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

LAT: 45°39'.5 N	LONG: 013° 17'.00 E	LAT: 45° 38'.0 N	LONG: 013° 17'.00 E
LAT: 45° 39'.5 N	LONG: 013° 19'.00 E	LAT: 45° 38'.0 N	LONG: 013° 19'.00 E

Tutte le navi in sosta nella rada devono attenersi a quanto stabilito dalla propria Ordinanza 33/2001 in premessa citata.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, AGLI ORMEGGI ED ALLA SOSTA DELLE NAVI IN GENERE

Articolo 9

(Comunicazioni all'Autorità Marittima)

Prima dell'arrivo in porto, l'Armatore, il Comandante o l'Agente Marittimo raccomandatario di un'unità da traffico non di linea deve presentare alla competente Autorità Marittima una domanda di accosto/comunicazione di arrivo (**Allegato 2**), almeno 72 (settantadue) ore prima dell'ora prevista di arrivo della nave in porto oppure prima che la stessa lasci il porto di partenza qualora la durata prevista del viaggio sia inferiore a 24 (ventiquattro) ore.

Eventuali variazioni dell'orario di previsto arrivo, devono essere comunicate via e-mail almeno due ore prima alla Sala Operativa della locale Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato.

All'arrivo in porto e prima della partenza, le navi ed i galleggianti dovranno presentare all'Autorità Marittima la prevista nota d'informazione/dichiarazione integrativa di partenza di cui all'articolo 179 e seguenti del Codice della Navigazione come da prevista modulistica (**Allegato 3**)

Articolo 10

(Comunicazioni radio delle navi in arrivo/partenza)

Le navi in arrivo/partenza dal porto di Grado/Lignano Sabbiadoro sono tenute a comunicare, prima di impegnare il canale d'ingresso/uscita, i seguenti dati via radio alla rispettiva Sala Operativa sul canale 16 VHF:

- nome, bandiera e n. IMO;
- numero dei componenti l'equipaggio e dei passeggeri a bordo;
- tipologia e quantità del carico a bordo;
- porto di provenienza/destinazione.

Articolo 11

(Disposizioni di sicurezza durante la sosta delle navi in porto)

Durante la sosta in porto il Comandante della nave deve:

- a) assicurare la pronta operatività con un congruo numero di personale ritenuto idoneo dal Comandante;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi in ottimo stato ed in numero adeguato; in caso di condimeteo avverse gli ormeggi devono essere adeguatamente rinforzati;
- c) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per l'immediata consultazione il piano generale della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e la tipologia delle merci pericolose a bordo;
- d) mantenere l'ascolto radio continuo su i canali 16 e 12 del VHF;
- e) mantenere l'apparato AIS attivo;
- f) adottare tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare in modo assoluto che prodotti o residui oleosi, miscele di idrocarburi, in qualsiasi proporzione e quantità, nonché materiale inquinante di qualsiasi natura, comprese le acque igieniche di bordo, possano giungere direttamente o indirettamente in mare; è assolutamente vietato effettuare operazioni di pitturazione fuori bordo di qualsiasi natura.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER IL TRAFFICO PASSEGGERI

Articolo 12

(Norme di sicurezza per l'imbarco/sbarco dei passeggeri)

Durante le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, le società di navigazione/armamento, ovvero i Comandanti delle imbarcazioni/motonavi destinati al trasporto passeggeri hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione al fine di prevenire l'accidentale caduta di persone e cose in acqua.

A tal fine le passerelle di accesso a bordo devono essere di tipo idoneo ed opportunamente fissate a bordo, dotate di corrimano e, in caso di operazioni di imbarco/sbarco in ore notturne, l'area dovrà essere convenientemente illuminata. Nei pressi delle stesse, in banchina, ci dovrà essere, inoltre, un salvagente anulare corredato da idonea sagola galleggiante, pronto all'uso.

L'imbarco/sbarco dei passeggeri deve avvenire unicamente ad operazioni di ormeggio concluse e con gli apprestamenti, di cui sopra, posti in opera.

Nel corso delle operazioni di ormeggio e disormeggio, i Comandanti delle unità devono assicurarsi che vi sia una idonea distanza di sicurezza tra il raggio di azione dei cavi di ormeggio ed eventuali passeggeri in attesa di imbarco ovvero altre persone in transito.

Articolo 13

(Deroghe)

Eventuali deroghe ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse, con provvedimento motivato dell'Autorità Marittima, in occasione di accertate particolari circostanze.

Grado, 01 settembre 2018



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Elisabetta BOLOGNINI

**Allegato 1 all'Ordinanza n. 68/2018 in data 01/09/2018
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado
(Articolo 3 del Regolamento)**

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Grado

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA IN ACQUE INTERNE

PERIODO dal _____ al _____

(Cognome e Nome) _____

ANGUILLE	
CEFALI	
PASSERE	
SPIGOLE	
LATTERINI	
SALMONIDI	
TIMALLIDI	
ORATE	
GHIOZZI	
OMBRINE	
GRANCHI	
GAMBERI	
ALICI	
ROMBI	
ALTRO (specificare)	

IL DICHIARANTE

**Allegato 2 all'Ordinanza n. 68/2018 in data 01/09/2018
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado
(Articolo 9 del Regolamento)**

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Grado

COMUNICAZIONE DI ARRIVO

Si comunica il previsto arrivo alle ore _____ del giorno _____ della
_____ iscritta al n. _____ dei Registri tenuti dalla Capitaneria
di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo/Ufficio Locale Marittimo di _____ di
bandiera _____ T.S.L. _____ T.S.N. _____ Lunghezza f.t. _____
larghezza max _____

Pescaggio poppa _____ Pescaggio prora _____

per effettuare le seguenti operazioni commerciali _____

per imbarcare n° passeggeri _____

per sbarcare n° passeggeri _____

Ormeggio richiesto _____

Durata presunta della sosta _____

Si dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'Ordinanza n. ___ in data ___ che
approva il Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e
dei galleggianti nel porto di Grado.

IL RICHIEDENTE



AUTORITA' MARITTIMA DI GRADO

ALTRE INFORMAZIONI AD USO DELL'AUTORITA' MARITTIMA
Other information for Maritime Authority

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO - PRATICA DI ARRIVO - Reserved to Office - Arrival	
- ricevuta il - alle ore - n. Registro arrivi (TIMBRO E FIRMA AUTORITA' MARITTIMA)	TRIBUTI SPECIALI PAGATI:
	<input type="checkbox"/> € 5,17 <input type="checkbox"/> € 31,00 <input type="checkbox"/> € 62,00 <input type="checkbox"/> € 124,00 <input type="checkbox"/> € _____ Attestazione N. _____ del _____ (TIMBRO E FIRMA AUTORITA' MARITTIMA)

- DATI NAVE -

1.	NOME NAVE - Ship's name		Nominativo Internaz. - Call Sign	IMO number	MMSI number	
2.	Bandiera - Flag	Porto Iscrizione - Port Registry	Matricola n° - Official number	Tipo di nave - Type of ship		
3.	Tonnellate stazza lorda Gross Tonnage	Tonnellate stazza netta Net Tonnage	Deadweight	Velocità Nodi Speed	Autonomia Miglia Autonomy miles	
4.	Nome Armatore - Ship Owner		Nazionalità e indirizzo - Nationality and address			
5.	Carico a bordo - Cargo on board Tonn./Teus	Tipo di carico - Type of cargo		Merci pericolose - Dangerous goods		
6.	Carico da sbarcare - Cargo to discharge Tonn./Teus	Tipo di carico - Type of cargo		Merci pericolose - Dangerous goods		
7.	Carico da sbarcare sopra Coperta - Cargo to discharge Tonn./Teus/ m ³ Tonn./Teus/ m ³		Tipo di carico - Type of cargo			
8.	Passeggeri a bordo - Passengers on board	Passeggeri da sbarcare - Passengers to landing				
9.	Arrivo (data/ora) - Arrival (date/time)	Provenienza (luogo/data) - Last port cal (name/date)		Prevista partenza - Expected departure		
10.	Posizione della nave in porto - Harbour Ship's position		<input type="checkbox"/> HAZMAT N° (se necessario - if necessary):			
11.	Tassa di ancoraggio - Anchorages duties			Sopratassa - Overduites		
	Pagata a - paid at	In data - on date	Scadenza - valid until	Pagata a - paid at	In data - on date	Scadenza - valid until
	Totale € - Total €	Bolleta - Number	Tipo tassa - Type*	Totale € - Total €	Bolleta - Number	Tipo - Type*
	* Specificare se 12 mesi o 30 gg. Stato/Estero, se Approdo o Transhipment / specify if duties is annual or 30 days State / International, if overduites is on touch or Transhipment					

12.	Nome e Cognome del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato - Name and Surname of master, authorized agent or officer	
13.	Data / date	Firma del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato - Signature by master, authorized agent or officer

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA	

14.	Nome e Cognome del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato – <i>Name and Surname of master, authorized agent or officer</i>
15.	Evento straordinario o avaria – <i>Extraordinary event or damage (*)</i> :
	(*) Se presente allegare la denuncia di evento straordinario e/o estratto dal giornale nautico 2^ parte. <i>If present remember to attached declaration about extraordinary event and/or copy of log book.</i>

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO CONTENUTO NEI FORMULARI FAL DELL'IMO N. 1 - 3 - 4 - 5 - 6
 In addition to the information reported in FAL – IMO forms N. 1 - 3 - 4 - 5 - 6

PAGINA RISERVATA AI CERTIFICATI E DOCUMENTI DI BORDO:
DOCUMENT AND CERTIFICATE:

	Tipo di Certificato – Type of Certificate	rilasciato a issued at	il on	Visita annuale annual	Valido fino Valid until
16.	Certificato sicurezza passeggeri <i>Passenger Ship safety certificate</i>				
17.	Certificato sicurezza costruzioni navi da carico <i>Cargo ship safety construction certificate</i>				
18.	Certificato sicurezza RT/RTF per navi da carico <i>Cargo ship safety RT/RTF certificate</i>				
19.	Certificato sicurezza dotazioni per navi da carico <i>Cargo ship safety equipment certificate</i>				
20.	Certificato di bordo libero <i>Load line certificate</i>				
21.	Certificato di Stazza <i>International Tonnage Certificate</i>				
22.	Deratizzazione / Esenzione <i>Deratting /Exemption certificate</i>				
23.	ISSC (International Ship Security Certification –ISPS Code)				
24.	D.O.C. (Document of Compliance)				
25.	S.M.C. (Safety Management Certificate)				
26.	Certificato I.O.P.P. <i>(International oil prevention pollution Certificate)</i>				
	Supplemento al Certificato I.O.P.P. <i>(Supplement of the I.O.P.P. Certificate)</i>				
27.	P.S.C. (Port State Control) Memorandum di PARIGI				
28.	Minimum Safe Manning Document			///	
29.	CERTIFICATO DI CLASSE – Class Certificate				
	ALTRI CERTIFICATI – Other Certificates				
30.	Certificato di conformità per trasporto di carico solido alla rinfusa (BC Code) <i>Certificate of Compliance – Carriage solid bulk cargoes (BC code)</i>				
	Se nave RoRo o HSC da passeggeri di linea (D.L.28/01) – <i>If Ship is regular RoRo ferry or HSC passenger service :</i>				
	Attestazione Idoneità Trasporto Merci pericolose in colli <i>Document of Compliance – Carriage solid bulk cargoes(BC code)</i>				
	Registro di carico – scarico <i>Cargo Gear register</i>				
	I.P.P.C. <i>International Pollution Prevention Certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk</i>				

Per le sole navi italiane - Concerning Italian Ship only		Rilasciato a	il	Scadenza	note
31.	Certificato di classe/navigabilità				
32.	Certificato di idoneità/annotazioni di sicurezza				
33.	Visita tecnico / sanitaria				
34.	Visita servizi di bordo				
35.	Ruolo Equipaggio n°				
	Serie				

Data / date :

Il Comandante, agente o funzionario
Signature by master, authorized agent or officer

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA



Allegato 3 all'Ordinanza n.68/2018 in data 01/09/2018
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado
(Articolo 9 del Regolamento)

AUTORITA' MARITTIMA DI GRADO
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI PARTENZA
ADDITIONAL DECLARATION OF DEPARTURE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO - PRATICA DI PARTENZA - Reserved to Office - Departure	
- ricevuta il - alle ore - n. Registro PARTENZE - n. Registro ARRIVI (TIMBRO E FIRMA AUTORITA' MARITTIMA)	(ART. 179 CODICE DELLA NAVIGAZIONE) (ART. 179 CODE OF NAVIGATION) (Eventuale) Rivisto Partire - data/ora nuova prevista di partenza - TIMBRO E FIRMA DELL'AUTORITA' MARITTIMA

1.	NOME NAVE - Ship's name		Nominativo Internaz. - Call Sign	IMO number
2.	Bandiera - Flag	Porto Iscrizione - Port Registry	Matricola n° - Official number	Tipo di nave - Type of ship
3.	Nome Armatore - Ship Owner		Nazionalità e indirizzo - Nationality and address	
4.	Carico a bordo - Cargo on board Tonn./Teus	Tipo di carico - Type of cargo	Merci pericolose - Dangerous goods	
5.	Carico imbarcato - Cargo loaded Tonn./Teus	Tipo di carico - Type of cargo	Merci pericolose - Dangerous goods	
	Tonn./Teus			
	Tonn./Teus			
	Tonn./Teus			
6.	Carico imbarcato sopra Coperta- Cargo loaded on Deck Tonn./Teus/m ³	Tipo di carico - Type of cargo		
7.	Passeggeri in transito - Passengers in transit	Passeggeri imbarcati - Passengers embarked	A /CON A RIMORCHIO DEL	
8.	Prevista partenza - Expected departure	Destinazione (Stato) - Next port of call (State)	Arrivo (data/ora) - Arrival (date/time)	
9.	Pescaggio prua - Draught Stem	Pescaggio poppa - Draught Stern		
10.	<input type="checkbox"/> HAZMAT N° (se necessario - if necessary):			

Dichiarazione del Comandante - Captain's declaration:	
11.	DICHIARO di aver adempiuto ad ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. <i>I hereby DECLARE having fulfilled all safety, police, sanitary, fiscal, customs, contractual and statistic obligations</i> Dichiaro di essere a conoscenza degli avvisi ai naviganti vigenti per le zone di mare attraverso le quali la nave al mio comando si troverà a navigare. <i>I hereby DECLARE to be aware of all notice to mariners concerning waters where vessel under my command will navigate.</i> Dichiaro che la nave risponde ai prescritti criteri di stabilità e di assetto previsti dalla SOLAS'74 - Cap.II-I, parte B, Reg.8, para. 7.4. <i>I hereby DECLARE that stability and trimming of ship are in agreement with requirements of SOLAS'74, Chap.II-1, rule 8 para.7.4.</i>
	Nome e Cognome del Comandante - Name and Surname of the Master
	Data / date
	Firma del Comandante - Master's signature

14.	SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA:
-----	--

--	--

Dichiarazione del Raccomandatario – Agent declaration:	
15.	Il sottoscritto _____ (cognome e nome) operante nel porto di _____ come Raccomandatario Marittimo della M/v _____ di nazionalità _____ n° IMO _____ dichiara ai sensi ed effetti dell'art. 3 della legge 4.4.1977, n. 135 di avere la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel suddetto porto..

Nome , Cognome e indirizzo del Raccomandatario Marittimo – Name, Surname and adress for the Agent					
15.					
16.	<table border="1"><thead><tr><th style="width: 20%;"><i>Data / date</i></th><th><i>Firma del Raccomandatario Marittimo – Agent signature</i></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	<i>Data / date</i>	<i>Firma del Raccomandatario Marittimo – Agent signature</i>		
<i>Data / date</i>	<i>Firma del Raccomandatario Marittimo – Agent signature</i>				

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO CONTENUTO NEI FORMULARI FAL DELL'IMO N. 1 - 3 - 4 - 5 - 6
In addition to the information reported in FAL – IMO forms N. 1 - 3 - 4 - 5 - 6

Formulario IMO DICHIARAZIONE GENERALE
IMO GENERAL DECLARATION

Arrivo/ Arrival Partenza / Departure

1. Nome e descrizione della nave - <i>Name and description of ship</i>		2. Porto di arrivo/partenza - <i>Port of arrival/departure</i>	3. Data e ora di arrivo/partenza - <i>Date - time of arrival/departure</i>
4. Nazionalità della nave <i>Nationality of ship</i>	5. Nome del comandante <i>Name of master</i>	6. Porto di provenienza/destinazione - <i>Port arrived from/Port of destination</i>	
7. Certificato di iscrizione (Porto; data; numero) <i>Certificate of registry (Port; date; number)</i>		8. Nome ed indirizzo dell'agente marittimo - <i>Name and address of ship's agent</i>	
9. Stazza lorda - <i>Gross tonnage</i>	10. Stazza netta - <i>Net tonnage</i>		
11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio o ancoraggio) - <i>Position of the ship in the port (berth or station)</i>			
12. Breve descrizione del viaggio (scali precedenti e successivi; precisare dove verrà sbarcato il carico restante) - <i>Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)</i>			
13. Breve descrizione del carico - <i>Brief description of the cargo</i>			
14. Numero di membri dell'equipaggio (comandante compreso) - <i>Number of crew (incl. Master)</i>	15. Numero di passeggeri - <i>Number of passengers</i>	16. Osservazioni - <i>Remarks</i>	
Documenti allegati (indicare il numero di copie) - <i>Attached documents (indicate number of copies)</i>			
17. Dichiarazione di carico - <i>Cargo Declaration</i>	18. Dichiarazione delle provviste di bordo - <i>Ship's Stores Declaration</i>		
19. Ruolo dell'equipaggio - <i>Crew List</i>	20. Elenco dei passeggeri - <i>Passenger List</i>	21. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato - <i>Date and signature by master, authorized agent or officer</i>	
22. Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio* - <i>Crew's Effects Declaration*</i>	23. Dichiarazione marittima di sanità- <i>Maritime Declaration of Health*</i>		

Riservato all'Amministrazione - *For official use only*

Form. FAL dell'IMO n. 1
 Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo
IMO Convention on Facilities of International Maritime Traffic

Allegato 3 all'Ordinanza n. 68/2018 in data 01/09/2018
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado
(Articolo 9 del Regolamento)

